



39054-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Silvio Amoresano

- Presidente -

Luca Ramacci

Aldo Aceto

Giovanni Liberati

- Relatore -

Enrico Mengoni

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 991

UP - 15/3/2017

R.G.N. 47318/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 27/5/2016 della Corte d'appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 maggio 2016 la Corte d'appello di Genova, provvedendo sulla impugnazione proposta da (omissis) nei confronti della sentenza del Tribunale di Genova del 2 ottobre 2014, con cui, in relazione al reato di cui all'art. 6 *bis*, comma 2, l. n. 401 del 1989 (contestagli per avere, trovandosi nella Gradinata Nord dello stadio (omissis) , in cui si stava svolgendo una manifestazione sportiva, superato indebitamente nel settore Distinti), era stato condannato alla pena di dieci giorni di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda ed era stato disposto nei suoi confronti il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento delle partite di calcio dalla squadra del (omissis) per due anni e l'obbligo di presentarsi contemporaneamente in Questura, ha dichiarato non punibile l'imputato ai sensi dell'art. 131 *bis* cod. pen.

G. Liberati

La Corte territoriale ha ritenuto accertato, sulla base delle immagini fotografiche ritraenti l'imputato, che questi, entrato nel settore Gradinata Nord dello Stadio (omissis) per assistere all'incontro di calcio tra le squadre del (omissis) e del (omissis), poco dopo l'inizio del secondo tempo dell'incontro si era spostato nel settore Distinti.

Sulla base di tale ricostruzione della condotta è stato ritenuto configurabile il reato contestato all'imputato, benché questi fosse passato da un settore all'altro dello stadio profittando del fatto che le porte divisorie tra essi erano state aperte, ritenendo che anche il mero superamento non consentito della separazione tra i settori dell'impianto rientri nella condotta contemplata dalla norma incriminatrice, non occorrendo il superamento di ostacoli fisici, tenendo conto del fatto che nella specie le porte di divisione tra i due settori erano state aperte in seguito alla pressione di un gruppo di sostenitori della squadra del (omissis) spostatisi dalla Gradinata Nord.

La Corte territoriale, ritenendo di particolare tenuità l'offesa arrecata al bene giuridico protetto, e il comportamento non abituale, stante l'assenza di precedenti e anche di segnalazioni come partecipante a disordini collegati a eventi sportivi, ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., assolvendo di conseguenza l'imputato.

2. Avverso tale sentenza quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, così enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

2.1. Con un primo motivo ha prospettato violazione degli artt. 161, 178 e 179 cod. proc. pen., lamentando l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Ha esposto che il 23 luglio 2012 aveva depositato presso la Procura della Repubblica in Genova la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio, in (omissis); il 20 febbraio 2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva emesso nei suoi confronti decreto penale di condanna in relazione al reato di cui all'art. 6 *bis*, comma 2, l. n. 401 del 1989, che egli aveva tempestivamente opposto, contestualmente dichiarando ed eleggendo domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. presso la propria residenza, in (omissis), che quindi doveva ritenersi prevalente, anche in assenza di una revoca espressa della elezione di domicilio precedente.

Nonostante ciò il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore presso il quale aveva in precedenza eletto domicilio, e poiché l'imputato non era comparso nel giudizio, la nullità di tale notificazione determinava la nullità anche della sentenza di secondo grado.

2.2. Con un secondo motivo ha prospettato violazione dell'art. 6 *bis*, comma 2, l. n. 401 del 1989, e illogicità e contraddittorietà della motivazione, per l'errata interpretazione di tale disposizione, che sanziona la condotta di chi superi indebitamente una recinzione o separazione di un impianto sportivo, posto che nel caso del ricorrente non vi era stato alcuno scavalco di recinzioni o separazioni, in quanto il varco tra i due settori dell'impianto sportivo nei quali il ricorrente era transitato era stato aperto, con la conseguenza che l'interpretazione data dalla Corte territoriale alla disposizione configurava una estensione analogica in *malam partem*, non consentita in materia penale, come peraltro già rilevato in altre decisioni del Tribunale e della Corte d'appello di Genova, nelle quali era stata evidenziata la mancanza di offensività di tale condotta.

La Corte territoriale aveva, inoltre, omissis di illustrare le ragioni della esclusione nel caso di specie della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 *septies* del d.l. 28/2003 e del regolamento dello Stadio (omissis) (omissis) che richiama espressamente tale disposizione, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dello spettatore che superi i separatori posti nell'impianto, con la conseguenza che doveva, pertanto, escludersi la configurabilità del reato ascritto all'imputato.

2.3. Con il terzo e il quarto motivo ha prospettato violazione di legge penale e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, riguardo alla utilizzabilità come fonti di prova delle riprese video della Polizia di Stato e dell'emittente televisiva (omissis) per giungere alla identificazione dell'imputato, non essendovi in atti un verbale di acquisizione di tali filmati ed essendovi incertezza in ordine alla provenienza di dette immagini, e anche riguardo alla identificazione dell'imputato stesso come l'autore della condotta descritta nell'imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Per quanto riguarda i rilievi formulati con il primo motivo, a proposito della irregolarità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, eseguita nei confronti del difensore di fiducia, Avvocato (omissis) (omissis) del Foro di Genova, presso il quale l'imputato aveva in un primo tempo eletto domicilio, anziché presso il domicilio successivamente dichiarato dall'imputato, in (omissis), presso la propria abitazione, va osservato che tale irregolarità della notificazione, anche qualora verificatasi (non essendo stata espressamente revocata la precedente elezione di domicilio presso il difensore ed essendosi in presenza solamente di una successiva dichiarazione

di domicilio), avrebbe comunque dovuto essere eccepita entro la pronuncia della sentenza d'appello, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio non verificatasi nel corso del giudizio (cfr. Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Clemente, Rv. 269058; Sez. 6, n. 12619 del 25/03/2010, Piras, Rv. 246739).

La nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato, è, infatti, di ordine generale a regime intermedio, in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore al quale sia stata consegnata la copia destinata all'imputato (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431, relativa a fattispecie in cui il decreto di citazione destinato all'imputato veniva consegnato a mezzo PEC al difensore di fiducia con l'indicazione che si trattava di notifica ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Mamone, Rv. 259819), cosicché essa doveva essere eccepita entro la pronuncia della sentenza d'appello, essendo sottoposta al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 180, 182 e 184 cod. proc. pen.

Ne consegue l'inammissibilità della doglianza, preclusa dalla sua mancata tempestiva proposizione entro la deliberazione della sentenza d'appello.

3. Il secondo motivo non è fondato.

La disposizione di cui all'art. 6 *bis*, comma 2, l. n. 401 del 1989, volta a contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive, sanziona con le pene dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 (o con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica), la condotta di "chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco".

Si tratta di disposizione volta a evitare e prevenire disordini e violenze negli impianti nei quali si svolgano manifestazioni sportive, attraverso la previsione di una sanzione penale nei confronti di coloro che indebitamente superino le divisioni esistenti tra i vari settori degli impianti sportivi, allo scopo di assicurare la permanenza degli spettatori nei vari settori a essi riservati e, quindi, di evitare contatti (e occasioni di scontro) tra sostenitori di compagini antagoniste.

Il reato ha, dunque, natura di reato di pericolo astratto, non occorrendo che si verifichino disordini, né che ve ne sia il pericolo, essendo sufficiente che la

condotta sia prodromica o comunque collegata a forme di violenza, anche potenziali o poste in essere da terzi.

Ne consegue che non occorre, per ritenere configurabile il reato, il superamento di un ostacolo fisico, posto che ciò non è richiesto dalla disposizione e non corrisponde alla *ratio* della norma, ma è sufficiente, come ritenuto dalla Corte d'appello di Genova, il passaggio da un settore all'altro dell'impianto, delimitati fisicamente da divisioni e riservati a spettatori diversi, purché compiuto in occasione di manifestazioni di violenza o dell'avvio di esse o, comunque, alle stesse collegato.

Il superamento indebito di una recinzione o separazione ne implica, infatti, solamente l'esistenza e la funzione di delimitare settori dell'impianto destinati a spettatori diversi, o per il tipo di biglietto di ingresso acquistato, o per il fatto di essere riservati a sostenitori di squadre diverse, con la conseguenza che è sufficiente, per ritenere configurabile il reato, che i due settori siano destinati a spettatori diversi e che siano delimitati fisicamente da barriere o protezioni, ma non anche che queste vengano scavalcate, essendo sufficiente il loro superamento, cioè che vengano oltrepassate.

Ed è ciò che è avvenuto nel caso in esame, nel quale l'imputato ha fatto ingresso in un settore dello stadio di calcio (omissis) diverso rispetto a quello per il quale era autorizzato, profittando del fatto che a causa dell'atteggiamento violento di un gruppo di sostenitori organizzati della squadra di calcio del (omissis) il personale di vigilanza era stato costretto ad aprire i varchi di accesso; l'accesso dell'imputato al diverso settore dell'impianto era avvenuto immediatamente dopo tale forzata apertura dei varchi di accesso, e dunque risulta collegato alla precedente condotta violenta di altri spettatori, essendo avvenuto a seguito e grazie a questa.

Ne consegue la correttezza della affermazione della Corte d'appello riguardo alla configurabilità del reato, avendo l'imputato superato la divisione esistente tra settori dell'impianto sportivo riservato a spettatori in possesso di biglietti diversi, entrando in un settore diverso da quello per il quale era autorizzato, profittando del fatto che erano stati aperti i varchi di accesso a causa del comportamento violento di un gruppo di sostenitori di una delle due squadre.

Ciò consente di escludere anche la configurabilità della contravvenzione amministrativa di cui all'art. 1 septies, comma 2, d.l. n. 28 del 2003 (convertito in l. n. 88 del 2003), perché tale disposizione (richiamata anche nel regolamento dello stadio (omissis)) si limita a sanzionare gli ingressi abusivi negli impianti, o altre forme di violazione del regolamento d'uso degli stessi, che non si traducono in forme di violenza o in attività ad esse prodromiche o collegate, esaurendosi nella mera fruizione della manifestazione mediante l'ingresso indebito o il trattenimento abusivo in un settore dell'impianto non

consentito dal titolo di accesso (Sez. 3, n. 6583 del 23/11/2016, Del Gatto, 269154).

Nel caso in esame, come notato, la condotta dell'imputato è risultata collegata a quella violenta di un gruppo di sostenitori della squadra di calcio del Genoa, a cagione della quale gli addetti all'impianto erano stati costretti ad aprire i varchi divisorii tra il settore Distinti e il settore Gradinata Nord, profittando della quale l'imputato transitò dall'uno all'altro di tali settori, sicché non si versa in una ipotesi (rientrante nella suddetta contravvenzione amministrativa) di ingresso abusivo nell'impianto o di mancato rispetto del regolamento d'uso dello stesso, bensì di indebito superamento di una divisione dell'impianto stesso collegato a condotte violente di un gruppo di spettatori, con la conseguente corretta affermazione della configurabilità del reato in esame.

Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza della doglianza.

4. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi l'identificazione dell'imputato come l'autore della condotta contestata, per l'incertezza in ordine alla provenienza delle immagini utilizzate per procedere alla sua identificazione, sono infondati.

Al riguardo, infatti, la Corte d'appello ha correttamente qualificato come documenti le immagini ritraenti l'imputato all'ingresso nell'impianto sportivo (allorquando oltrepassò i tornelli posti all'entrata) e, successivamente, presente nel settore Distinti, e ha ritenuto certa la sua identificazione e dimostrata la sua condotta sulla base di tali immagini e della deposizione del teste ^(omissis) riguardo agli accertamenti svolti al riguardo, riferiti nel corso del dibattimento, che ha anche precisato che la fotografia ritraente l'imputato nel settore Distinti era stata scattata mentre erano in corso le contestazioni contro i giocatori della squadra del ^(omissis) attuate da alcuni appartenenti al gruppo dei sostenitori provenienti dalla Gradinata Nord e ne ha confermato l'identificazione.

Si tratta di accertamento univoco e in relazione al quale non sono ravvisabili violazioni di legge (stante la corretta qualificazione come documenti delle immagini, in quanto scattate prima del giudizio), né vizi della motivazione, essendo state illustrate adeguatamente e in modo logico le ragioni poste a fondamento della identificazione dell'imputato e dell'accertamento della commissione da parte sua della condotta contestata, con la conseguente infondatezza delle doglianze formulate sul punto dal ricorrente.

5. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, stante l'infondatezza di tutti i motivi cui è stato affidato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

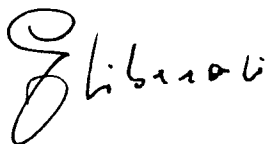
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/3/2017

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Silvio Amoresano

